



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIALI EX ART. 12 L. 241/90

(Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 06.05.2024)

INDICE

Art. 1 – Finalità.	pag. 3
Art. 2 – Campo di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Settori di intervento	pag. 3
Art. 4 – Ammissibilità	pag. 3
Art. 5 – Esclusione	pag. 4
Art. 6 – L’Albo delle Associazioni	pag. 4
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell’istanza	pag. 5
Art. 8 – Erogazione di contributi	pag. 6
Art. 9 – Procedimento	pag. 6
Art. 10 – Spese ammissibili	pag. 8
Art. 11 – Spese non ammissibili	pag. 8
Art. 12 – Modalità di rendicontazione	pag. 9
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 9
Art. 14 – Patrocinio	pag. 9
Art. 15 – Norme Finali	pag. 9
Art. 16– Entrata in vigore	pag. 10

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente “contributi”, in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Il Comune di Piscinas eroga contributi a sostegno di iniziative proposte dalle Associazioni comunali che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo, e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

ART. 2

Campo di applicazione

Il Comune di Piscinas, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/1990 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D. Lgs. 267/2000, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART.3

Settori d'intervento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a. iniziative culturali, educative e sociali;
- b. iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c. iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d. iniziative di protezione civile;
- e. iniziative di supporto in campo sanitario ed assistenziale;
- f. iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- g. iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- h. attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- i. convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- j. iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- k. iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

ART. 4

Ammissibilità

Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi: Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale (a titolo esemplificativo):

- a) Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività nel territorio comunale di Piscinas;
- b) Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio comunale di Piscinas. Per i Comitati, la costituzione può essere contestuale alla richiesta del contributo.
- c) In casi particolari, adeguatamente motivati, può essere disposta l'erogazione straordinaria di contributi per concorrere ad iniziative d'interesse generale non programmate e/o non programmabili. In tali fattispecie, la valutazione è a totale discrezione dell'amministrazione comunale.

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le

persone fisiche e le associazioni temporanee di persone fisiche.

Il Comune di Piscinas può concedere contributi alle società sportive che devono:

- Avere sede legale o sociale in Piscinas oppure possono non avere sede legale o sociale in Piscinas ma esercitano la loro attività a favore anche dei cittadini e/o del territorio di Piscinas;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport e/o affiliate al CONI;
- praticino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi;
- praticino regolare attività sportiva nel territorio ed in favore dei residenti anche attraverso l'organizzazione di tornei e/o manifestazioni locali;

Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sanitario, sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione di eventi accidentali e/o calamitosi.

Per poter accedere ai contributi comunali, le associazioni di volontariato devono:

- Avere sede legale o sociale in Piscinas oppure possono non avere sede legale o sociale in Piscinas ma esercitano la loro attività a favore anche dei cittadini e/o del territorio di Piscinas (Protezione Civile, Pronto Soccorso, etc.);
- essere iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna ove previsto;

ART. 5

Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a. tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
- b. le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;

ART. 6

L'Albo delle Associazioni

L'Amministrazione istituisce l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Piscinas.

L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, qualora pervengano istanze di iscrizione.

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Possono accedere all'iscrizione all'Albo anche le Associazioni che non hanno sede legale nel Comune di Piscinas purché svolgano la loro attività a favore anche dei cittadini e/o del territorio di Piscinas (Protezione Civile, Pronto Soccorso, etc.)

Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

- A. **Indice;**
- B. **Anagrafica**, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;
- C. **Classificazione** (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente, etc.);

Le Associazioni presentano all'Ufficio Protocollo dell'Ente domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b. per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive ove previsto;
- c. per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove previsto.

- d. l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e. numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata).

L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto.

Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

ART. 7

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Al fine di procedere all'avvio del procedimento destinato all'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento, annualmente, la Giunta Comunale, con apposita Deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà attenersi l'Ufficio del Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, indicando nello specifico a quanto ammonta l'importo complessivo assegnato a ciascun settore e/o a ciascuna macroattività.

L'Amministrazione stabilirà per ogni esercizio finanziario, in sede di redazione di bilancio, la destinazione delle somme ascrivibili ai vari capitoli specifici di spesa (*cerimonie e feste civili e religiose, manifestazioni ed iniziative culturali, etc.*).

La Giunta Comunale stabilirà annualmente, in fase di approvazione del bando e sulla base di una valutazione comparata dettata da eventi esterni (per es. Primavera Sulcitana, ricorrenze particolari, finanziamenti da altri Enti, etc.) o da altri fattori contingenti, quali privilegiare fra i vari settori e/o le macroattività principali in cui operano le diverse associazioni.

Pertanto, la Giunta Comunale stabilirà annualmente, sempre in fase di approvazione del bando e secondo una ripartizione di massima, gli stanziamenti dei contributi - che non siano già destinati in maniera specifica a determinati capitoli di bilancio – per ciascuno dei settori e/o delle macroattività principali in cui operano le associazioni.

La domanda di contributo deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Piscinas **entro e non oltre il termine fissato dall'avviso/bando che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.**

Tale termine è perentorio per i contributi ordinari ma non sarà applicabile per i contributi di natura straordinaria per i quali non sarebbe possibile una programmazione.

La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;

2. Bilancio preventivo distinto in Entrate e Spese con relazione descrittiva delle attività che si intende svolgere comprensiva di spese e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;

** per gli Enti, le Associazioni e le Società il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei soci. A tal proposito dovrà essere allegata copia del relativo verbale di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.*

3. Bilancio consuntivo e quadro riassuntivo di Entrata e di Spesa, qualora esistente, comprensivo dei contributi concessi dal Comune, dalla Regione Autonoma della Sardegna o altri Enti Pubblici:

*** Anche di esso dovrà essere allegata copia del verbale di approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci, se trattasi di Enti, Associazioni o Società.*

4. Dichiarazione del legale rappresentante che certifichi il **numero dei soci** dell'Associazione in regola con il pagamento della quota contributiva **al 31 dicembre dell'ultimo anno.**

5. **Dichiarazione del Legale Rappresentante** che il richiedente **non fa parte della articolazione politico amministrativa di nessun partito**, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.195/1974 e dall'art. 4 della L.659/1981.

6. **Autocertificazione** in merito agli estremi identificativi delle persone delegate ad operare sul **conto corrente dedicato** di cui all'art.3 della L.136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (su modulo del Comune).

7. **dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti** o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;

8. **dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.**

9. **copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.**

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la perdita dei contributi eventualmente concessi dall'Amministrazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

ART.8

Erogazione dei contributi

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente dall'Ufficio Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport.

Le richieste di contributo, in risposta all'avviso, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire al Comune entro il termine fissato dall'avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente.

Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte, fatto salvo quanto disposto per i contributi straordinari al precedente art. 7 ed al periodo seguente.

Sarà ammessa deroga, in casi eccezionali, in presenza di iniziative e manifestazioni una tantum che a giudizio della Giunta Comunale possiedano, tuttavia, particolare rilevanza sociale, culturale, turistica ed economica. Tali contributi potranno essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune e sia corredata dalla documentazione sopradescritta, a condizione che pervenga con congruo anticipo prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

Sarà ammessa deroga, in casi eccezionali, in presenza di fondate e documentate motivazioni ritenute valide dalla Giunta.

ART. 9

Procedimento

Il Responsabile del Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, a seguito della Deliberazione Giunta Comunale di cui all'art. 7, ogni anno provvede alla pubblicazione di un avviso finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo provenienti dai soggetti aventi diritto di cui all'articolo 4.

Le richieste ricevute sono assegnate al Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport.

L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Comunale e attraverso la promozione da parte del Comune allo sviluppo e al progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche.

Il Responsabile del Servizio provvederà ad individuare e costituire apposita Commissione assumendone la presidenza o incaricando altro soggetto a tal scopo.

La Commissione così costituita provvederà ad istruire le richieste di contribuzione provvedendo all'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri e dei parametri di seguito elencati:

CRITERI/PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Rilevanza sociale e portata delle attività e/o delle manifestazioni annuali organizzate all'interno del settore in cui opera l'Associazione: sanità, protezione civile, cultura, sport, spettacolo, promozione turistica e di prodotti locali, etc.	Max Punti 25
Collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle	Max 25 punti

manifestazioni e nel perseguimento degli obiettivi generali dell'Ente	
Organizzazione di sagre ispirate alle tradizioni ed alla realtà locale (pecora, pasta, maialetto, cinghiale, lumaca, pane, dolci, etc.	Max Punti 25
Numero e qualità degli eventi, anche in relazione alla valorizzazione ed alla promozione delle realtà e delle risorse locali ed alle ricadute economiche sul territorio, organizzati entro l'anno	Max Punti 25
TOTALE COMPLESSIVO ASSEGNABILE	Max Punti 100

Il peso ed i punteggi assegnati per ciascun criterio a ciascuna associazione dovranno essere comparati al programma generale degli eventi per il singolo anno di interesse al fine di evitare richiami analogici ai contributi erogati nelle annualità precedenti i quali non saranno, pertanto, di alcuna rilevanza. Vale a dire che si procederà ad un confronto generale fra i vari eventi e le varie attività ed il peso di ciascuno sarà rapportato agli altri per il solo anno in corso.

La Commissione, sulla base di quanto ulteriormente specificato e dettagliato nell'avviso, in sede di esame delle domande, provvederà ad assegnare i suddetti punteggi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle Associazioni e dei parametri sopra indicati quali la qualità, l'originalità e potenzialità della proposta, la rilevanza dell'evento per il territorio, il coinvolgimento della popolazione, etc.

Nella disamina delle iniziative presentate l'ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale-naturale e della popolazione.

Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

Prima di deliberare l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa l'ufficio può richiedere all'Associazione ulteriori approfondimenti e verifiche.

L'assegnazione e l'erogazione dei contributi tra tutte le associazioni idonee beneficiarie verrà disposta, tramite provvedimento del Responsabile del Servizio, in proporzione al punteggio individuale a ciascuna attribuito.

RESTA CHIARITO ED INTESO che:

- una parte del contributo potrà essere erogato in anticipo (fino al 70% di quanto assegnato) con Determinazione del Responsabile, al momento del riconoscimento dello stesso, al fine di consentire alle associazioni ed ai comitati di procedere per la regolare organizzazione delle feste e delle sagre estive (fatto salvo quanto disposto al quinto periodo dell'art. 12);
- la ripartizione definitiva dei contributi verrà effettuata con atto amministrativo successivo, in applicazione dei criteri previsti nel presente Regolamento ed a conguaglio di quanto eventualmente riconosciuto in sede di erogazione dell'anticipo (fatto salvo quanto disposto al quinto periodo dell'art. 12);
- il contributo potrà essere erogato in una unica soluzione nel caso di assegnazioni riferite ad annualità pregresse per le quali può essere regolarmente presentato il rendiconto completo dell'annualità di riferimento (fatto salvo quanto disposto al quinto periodo dell'art. 12);
- All'atto della concessione del contributo il concessionario dovrà rendere una dichiarazione attestante che per le spese da fronteggiarsi con i contributi richiesti non sono stati ottenuti altri finanziamenti.
- Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune di Piscinas.
- L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare qualsiasi controllo o chiedere integrazione di documentazione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
- Qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande, fatta salva l'adozione di provvedimenti atti a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, si provvederà all'immediata esclusione dai benefici previsti dal presente bando.

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso Determinazione del Responsabile del Servizio competente, avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

ART. 10

Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a. spese di tipografia;
- b. spese di pubblicità e/o affissione;
- c. spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d. spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e. spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f. spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g. spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h. spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i. borse di studio;
- j. premi anche in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie per un massimo di € 500,00;
- k. premi anche in elettrodomestici/arredi/viaggi e simili se previsti nel programma della manifestazione e supportati da apposita estrazione pubblica per un massimo di € 500,00;
- l. spese postali;
- m. spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, etc.);
- n. rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata per un massimo di € 500,00;
- o. spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- p. spese per polizze assicurative;
- q. spese per visite mediche;
- r. spese per servizi di pulizie;
- s. spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- t. spese per acquisto materiale vestiario;
- u. spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;

Art. 11

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b. spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c. acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, videocinematografiche) e mostre;

- d. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e. spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f. spese non dettagliate in modo specifico;
- g. oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- h. oneri relativi ad attività di formazione;
- i. oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- j. oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- k. rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- l. spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- m. spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;

ART. 12

Modalità di rendicontazione

Il saldo del contributo verrà erogato solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento delle manifestazioni (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

Ai fini della rendicontazione dovranno essere presentate valide pezze giustificative (rilasciate a norma di legge) intestate alle rispettive associazioni che siano regolarmente numerate, registrate e, quindi, verificabili in qualunque momento dall'Amministrazione e/o dagli altri organi di controllo preposti. Non verrà considerata valida alcun altro tipo di documentazione.

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta fino ad un massimo del 70% in anticipo e per il restante 30%, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

Per i contributi di importo inferiore a € 2.500,00 l'Amministrazione potrà stabilire una erogazione unica in sede di assegnazione fermo restando l'obbligo successivo di rendicontazione.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la eventuale somma relativa all'I.V.A.);

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Il contributo sarà ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero dell'anticipazione.

ART. 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

ART. 14

Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata 10 (dieci) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

La concessione del patrocinio viene accordata dall'Amministrazione, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

ART. 15

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

ART.16

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale di Piscinas, entrerà in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. Copia di esso verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Regolamenti".